

## **Oggetto: D.L. 18 del 17 marzo 2020 – ammortizzatori sociali per contrastare l'emergenza**

### **COVID-19**

Con la presente Vi riepiloghiamo i punti principali in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle imprese volti a contrastare l'emergenza COVID-19.

1. Le misure speciali in tema di **ammortizzatori sociali** vengono estese a tutto il territorio nazionale: i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica** da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del *trattamento ordinario di integrazione salariale* o di *accesso all'assegno ordinario* ovvero, per i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni vigenti, *trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga* con la causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020; le specifiche modalità di richiesta verranno poi determinate in base alle esigenze delle singole aziende, valutate caso per caso.
2. Conseguentemente al provvedimento di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (*DPCM 04 marzo 2020*), i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, per **figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**; la fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Le modalità operative di richiesta del congedo sono stabilite dall'INPS.
3. Il numero di giorni di **permesso retribuito** coperto da **contribuzione figurativa** di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, **n. 104**, è incrementato di ulteriori complessive **dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**.
4. Ai **titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** o **autonomi**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma anche ai lavoratori autonomi, è riconosciuta un'**indennità di € 600** per il mese di marzo 2020; tale indennità è erogata direttamente dall'INPS previa presentazione della domanda specifica.
5. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; tali **pagamenti** sono **da effettuarsi entro il 10 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni e interessi.
6. Ai **titolari di redditi da lavoro dipendente** che possiedono un reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a € 40.000 spetta, per il mese di marzo 2020, **un premio di € 100** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese; i sostituti d'imposta, che compenseranno tale incentivo, lo riconoscono in via automatica al proprio personale dipendente a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2020.